

REGOLAMENTO (CE) N. 229/2001 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2001

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 250 000 tonnellate d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 250 000 t d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.
- (3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, per

la rivendita sul mercato interno di 250 000 t d'orzo da esso detenuto.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 20 febbraio 2001.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 24 aprile 2001.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento tedesco:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Fax (49-69) 15 64-793.

Articolo 3

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.